

## Numero massimo di apprendisti-e operatore-trice socioassistenziale AFC Raccomandazioni di SAVOIRSOCIAL relative alla precisazione delle basi legali

L'articolo 11 dell'Ordinanza sulla formazione professionale di base (OFor) Operatore-trice socioassistenziale (OSA) definisce il numero di persone in formazione in un'azienda.

### Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

- 1 Nelle aziende che impiegano un formatore almeno al 60 per cento o due formatori ciascuno almeno al 50 per cento, può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
- 2 Per ogni altro specialista impiegato almeno al 60 per cento o per ogni due specialisti che insieme raggiungono almeno il 100 per cento, può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
- 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
- 4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione, una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.
- 5 In casi particolari, l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
- 6 Se i formatori o gli specialisti lavorano a tempo parziale, l'azienda pianifica i loro orari lavorativi affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da una di queste due figure professionali.

Con le presenti raccomandazioni SAVOIRSOCIAL, in qualità di organizzazione responsabile della formazione professionale di base OSA, intende fornire delle precisazioni in merito alle basi legali.

Da parte degli specialisti che assumono compiti di formazione, ci si aspetta che siano in possesso delle stesse qualifiche professionali dei-delle formatori-trici professionali (cfr. OFor OSA art. 10). Un'esperienza nella pratica professionale e una qualifica pedagogico-professionale sono auspiccate, ma non necessarie a termini di legge.

### Art. 11 cpv. 3: È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Tutti i titoli della formazione professionale superiore in ambito sociale e tutti i titoli di scuole universitarie (Bachelor e Master) nell'ambito del lavoro sociale vengono considerati equivalenti ai fini del calcolo del numero massimo di persone in formazione OSA.

I professionisti e le professioniste in possesso di diplomi di grado terziario conseguiti **in settori affini** (sanità, formazione, psicologia ecc.) possono essere considerati-e professionisti-e ai fini del calcolo del numero massimo di persone in un'azienda. SAVOIRSOCIAL ha creato una lista a riguardo (cfr. pagina seguente), differenziando in base al campo lavorativo (indirizzo professionale OSA).

**Diplomi professionali conseguiti nei campi professionali affini all'ambito sociale che possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del numero massimo di persone in formazione OSA**

<b>Diploma della formazione professionale superiore e diplomi di scuola universitaria nei campi professionali affini all'ambito sociale</b>	<b>Indirizzo Infanzia</b>	<b>Indirizzo Persone con disabilità</b>	<b>Indirizzo Persone anziane</b>
<b>Formazione professionale superiore</b>			
Infermiere-a SSS		X	X
Specialista in attivazione	X	X	X
<b>Diplomi di scuola universitaria</b>			
Psicologia applicata (BA/MA SUP)	X	X	X
Ergoterapia (BA/MA SUP)	X	X	X
Cure infermieristiche (BA/MA SUP)	X	X	X
Prima infanzia (MA ASP/UNI)	X	X	
Diploma di docente di scuola dell'infanzia (BA ASP)	X	X	
Diploma di docente di scuola elementare (BA ASP)	X	X	
Pedagogia curativa scolastica e clinica (MA ASP UNI)	X	X	
Pedagogia speciale (MA ASP)	X	X	
Scienze dell'educazione (BA/MA UNI)	X	X	
Logopedia (BA/MA UNI)	X	X	
Psicologia (BA/MA UNI)	X	X	X

Febbraio 2021, redatto in maggio 2023